



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Decreto S.G. N°004/2016

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi per gli Uffici. Procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio di noleggio autovettura con conducente. Approvazione determina a contrarre. Individuazione Responsabile del procedimento. Cap. 2292 "Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto".

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Emanuela Gentilezza

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), il quale ha disposto l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – di seguito MEPA - (di cui all'articolo 11, comma 5, del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 realizzato da CONSIP s.p.a. su incarico del Ministero dell'Economia e delle Finanze) per le sole Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche, con l'esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;

Visto l'art.11, comma 2, del D.Lgs. N°163/2006 e succ. modificazioni, il quale detta disposizioni in ordine alla fase delle procedure di affidamento;

Visto l'art.125 del D.Lgs. N°163/2006, il quale detta disposizioni in ordine ai lavori, servizi e forniture in economia individuando due modalità di scelta del contraente: amministrazione diretta e cottimo fiduciario;

Visto l'art.125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. N°163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, il quale consente l'affidamento diretto per servizi e fornitura allorquando ricorrono i presupposti voluti dalla legge;

Dato atto che alla legge succitata, sono state apportate modifiche, dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Vista la legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze 1.09.2015, acquisita agli atti nella quale nel ribadire l'obbligo di ricorrere per le Amministrazioni Statali agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP e/o Mercato elettronico e solo in via di estremo subordine provvedere all'approvvigionamento autonomo attraverso procedura ad evidenza pubblica;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. n. 0003803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Evidenziato che il comma 502 della legge di stabilità ha introdotto delle modifiche al comma 450 della legge N^296/2006, disponendo l'obbligo di far ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, da considerare al netto dell'IVA.

Rilevato che il comma 508 della legge di stabilità ha precisato che *“Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip Spa. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima”*;

Vista la nota del 14.3.2016, prot. N^4573, acquisita in atti nella medesima data al N^0001288 con cui sono stati assegnati i fondi per l'esercizio finanziario in corso;

Evidenziato che questo Tribunale deve garantire al Presidente il servizio di un mezzo di trasporto per espletare le attività istituzionali esterne;

Dato atto che l'Ufficio Bilancio ha provveduto ad accertare che nella Sezione “ Pubblicazioni “ del sito dell'Anac, non vi sono determinazioni dei costi standardizzati per la fornitura del materiale di consumo informatico in dotazione della Struttura Amministrativa;

Vista la comunicazione del Segretariato della Giustizia Amministrativa N^000075 del 09.01.2015, con cui è stato comunicato che il taglio della spesa pubblica introdotto con il D.L. 66/2014, ha subito un ulteriore riduzione del 20% per l'utilizzo delle autovetture di servizio e pertanto l'assegnazione dei fondi subirà una riduzione;

Evidenziato che in applicazione del DPCM 22.09.2014, ed in particolare l'art.2 individua il numero delle autovetture di servizio presso le Amministrazioni Centrali dello Stato che nel caso di specie è pari a N^1 avendo l'Ente un numero di dipendenti pari a 12;

Precisato inoltre che, ai sensi dell'art.3, comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio e non comprendono affatto lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio e vige il divieto dell'uso per finalità diverse da quelle previste dal comma 1 dell'art.3;

Evidenziato che, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del DPCM citato per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio, è possibile ricorrere tra l'altro:

- 1)- all'utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. N^163/2006;
- 2)- all'utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per percorsi, in tutto o in parte coincidenti;

Rilevato che il Tribunale Amministrativo Regionale, in esecuzione del DPCM 25.09.2014, intende utilizzare un'autovettura di servizio, valutando in relazione all'effettiva disponibilità economica di ricorrere all'acquisto di buoni/taxi o al servizio di noleggio autovettura;

Dato atto che al fine di garantire il buon andamento della struttura amministrativa, si rende opportuno attivare la procedura per il ricorso in primo luogo all'utilizzo dei buoni taxi ed in via subordinata al noleggio di autovettura senza/con conducente per le seguenti ragioni stante l'impossibilità di procedere al ricorso alla convenzione Consip:

- nel Comune di Ancona, è presente il servizio gestito attraverso lavoro autonomo per il quale è stato richiesto l'elenco al Centro direzionale Confartigianato Imprese;
- nella Regione Marche sono presenti anche ditte individuali e/o società che garantiscono il servizio noleggio di autovetture senza/con conducente;

Preso atto che, previa indagine sul mercato, non è possibile ricorrere all'utilizzo dei buoni taxi in quanto il servizio non è garantito nella Regione Marche;

Dato atto che prima dell'avvio di qualsiasi procedura nel rispetto di quanto disposto dal Legislatore, si provvederà ad accertare dapprima se risultano attive le Convenzioni Consip inerenti ai beni/servizi da acquistare e/o alla ricerca sul Mercato Elettronico, oltre a ricorrere alla procedura di cui all'art.125, comma 11, del D.Lgs. N°163/2006;

Dato atto che per il servizio da acquisire va applicato il comma 502 della legge N°208/2015, in quanto trattasi di spesa superiore ad € 1.000,00 oltre I.V.A. come per legge;

Evidenziato che, per l'anno in corso, sul Cap. 2292 "Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto" - piano di gestione 15, alla data odierna, risulta una disponibilità di euro 2.400,00 da destinare alle finalità succitate;

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale;

Precisato che a seguito dell'attivazione di ogni procedura ad evidenza pubblica, si provvederà a richiedere contestualmente il Durc e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché la dichiarazione di cui alla legge N°190/2012;

Dato atto che nel caso di specie, trattasi di categoria merceologica per la quale è possibile approvvigionarsi al di fuori del Consip a condizione che si consegua un risparmio, sottoponendo il contratto a condizione risolutiva espressa inserendo quale condizione particolare del contratto che:

"Ai sensi dell'art.1456 del C.C. le parti concordano che l'assuntore del servizio si impegna ad adeguare il prezzo praticato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato. La risoluzione del contratto avverrà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva";

Rilevato che dalla visualizzazione e dall'esame della convenzione attiva CONSIP "Autoveicoli in noleggio 11", non è possibile procedere all'attivazione della procedura poiché risultano attive esclusivamente contratti aventi una durata a lungo termine a partire da 36 mesi, che non può essere attivata stante l'esiguità della disponibilità economica assegnata;


Preso atto che, dal controllo effettuato sul MePA, è presente il bando "Mobilità e monitoraggio" con il meta-prodotto "Servizi di noleggio autoveicoli con conducente" inerenti i servizi da acquisire /le suddette prestazioni;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art.10 del Codice dei Contratti alla individuazione del Responsabile del procedimento unico per la gestione della procedura;

DECRETA

- 1)- di prendere atto che per l'utilizzo di mezzi di trasporto, non è possibile ricorrere alle Convenzioni Consip, poiché le convenzioni attive prevedono esclusivamente contratti di lunga durata a partire da 36 mesi, non utilizzabile in relazione ai fondi assegnati per l'anno in corso;
- 2)- di prendere atto che sul MePa è presente il bando "Mobilità e monitoraggio" con il meta-prodotto "Servizi di noleggio autoveicoli con conducente" inerenti i servizi da acquistare;
- 3)- di disporre, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.N^163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica mediante il ricorso al Mercato Elettronico tramite la pubblicazione di Rdo per l'acquisizione del servizio di noleggio autovettura con conducente, e solo in caso che la gara vada deserta all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Decreto citato, come indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale anche materialmente non riportato;
- 4)- di prendere atto che, in ordine allo schema di contratto per il ricorso al Mepa, gli stessi sono generati automaticamente dal sistema e contengono tutti gli elementi necessari;
- 5)- di disporre l'inserimento nel contratto della clausola risolutiva espressa che dovrà essere debitamente sottoscritta dal Fornitore avente il seguente contenuto: *"Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. le parti concordano che il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato. La risoluzione del contratto avverrà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva"*;
- 6)- di riservarsi successivo atto per il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art.125, comma 11, del D.Lgs.N^163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui la gara sul Mercato elettronico vada deserta;
- 7)- di individuare Responsabile del procedimento per la presente procedura, ex-lege N^241/1990 e succ. modificazioni ed integrazioni, il dott. Michele Sabbatino, appartenente alla Area III-F1 profilo professionale "Funzionario", il quale provvederà:
- all'esatta istruttoria della procedura al fine di conoscere le condizioni contrattuali;
 - alla quantificazione presumibile della spesa da sostenere che comunque non potrà essere superiore alla somma assegnata;
 - all'acquisizione del CIG;
 - prima della attivazione della procedura dovrà sottoporre all'esame del Dirigente la procedura attuata;
 - di disporre che in ogni caso la spesa da sostenere non potrà essere superiore euro 2.400,00 e si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in sede di aggiudicazione della fornitura.

Ancona, lì 12 aprile 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Emanuela Gentilezza